



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

U-AZ/14

Circ. n.467/XVIII Sess./2014

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: **Istituzione del pubblico elenco "INI-PEC"** – Posta elettronica certificata – obblighi dei professionisti – comunicazione dei dati da parte degli Ordini territoriali degli Ingegneri – casi di inadempienza – possibili conseguenze – **promemoria e sollecito**

Facendo seguito alla precedente **circolare CNI 3 giugno 2013 n.235** (*"Istituzione del pubblico elenco INI-PEC – adempimenti degli Ordini provinciali – 8 giugno 2013"*), con la presente si intendono richiamare gli Ordini territoriali al pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in tema di indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli iscritti all'albo.

Tale segnalazione si rende necessaria perché risultano sempre più spesso casi di professionisti che non hanno comunicato all'Ordine, nel termine di legge, la propria casella di posta elettronica certificata e questo nonostante si tratti non di una mera facoltà, bensì di un preciso *dovere giuridico* dell'iscritto (Ricordiamo che il CNI si è fatto carico di stipulare una convenzione con ARUBA PEC Spa a favore di tutti gli iscritti, - *previa la necessaria adesione del proprio Ordine territoriale* - per ottenere l'assegnazione gratuita di un indirizzo PEC, come riportato nella **circolare CNI 21/10/2009 n.273**, consultabile sul sito Internet : www.tuttoingegnere.it).

Altra eventualità è che sia lo stesso Consiglio dell'Ordine a non aver tempestivamente curato l'aggiornamento e la trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti (vecchi o nuovi) alla piattaforma informatica gestita da InfoCamere (e al modello *excel* predisposto dal CNI, nella forma di tracciato non modificabile, per la gestione dell'anagrafica completa degli iscritti).

E' bene sottolineare, per chiarezza, che l'adempimento in esame è distinto e da non confondere con la trasmissione dei dati degli iscritti ai fini dell'Albo unico nazionale e della formazione continua (su cui v. la circolare CNI 22/10/2014 n.440), nonché con la registrazione della propria PEC, da parte degli iscritti che svolgono i compiti di CTU, al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) del Ministero della Giustizia, di cui alla circolare CNI 5/06/2014 n.380.

Il quadro normativo vigente, per semplicità di lettura, viene riportato tra gli allegati.

Occorre evidenziare, inoltre, che l'adozione e la piena implementazione del sistema della posta elettronica certificata da parte dei professionisti costituisce un passaggio fondamentale per realizzare il processo di digitalizzazione e scambio dei dati e delle informazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

IL RUOLO DELL'ORDINE – PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI VIA PEC

Ricordiamo, con l'occasione, che anche **ciascun Ordine deve dotarsi di una casella di posta certificata** e darne comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi : *Agenzia per l'Italia digitale*), che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (ex art. 16, comma 8, decreto-legge n.185/2008).

Su questo tema si raccomanda, in particolare, la rilettura della precedente **circolare CNI 12/02/2010 n.306** (*"Posta elettronica certificata – processo di attivazione delle caselle – questioni aperte"*), che menziona – tra l'altro – l'obbligo per ogni Ordine di pubblicare sul proprio sito Internet, nella pagina iniziale, un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre per gli iscritti segnala che l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC è stato incardinato in capo a tutti gli iscritti, *"indipendentemente dall'esercizio della professione, e quindi anche in assenza di partita IVA"*.

La procedura da seguire, per legge, è, pertanto, la seguente :

- a) l'Ordine territoriale attiva una propria casella PEC ;
- b) si registra all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), andando sul sito Internet www.indicepa.it e collegandosi alla pagina di *accreditamento* ;
- c) ai fini dell'aggiornamento dell'INI-PEC, ciascun Ordine invia via PEC il file in formato testo formato .csv (v. le ***specifiche tecniche per la trasmissione dei dati*** allegate alla circolare CNI n.235/2013), tramite il Codice ottenuto registrandosi sul sito Internet www.indicepa.it, all'indirizzo PEC ***aggiornamento@cert.inipec.gov.it.***

Come dice il relativo sito istituzionale, infatti, l'IPA "costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici. L'articolo 57-bis del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento".

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

La insussistenza, sul sito Internet www.inipec.gov.it, dell'indirizzo PEC di un professionista iscritto all'albo degli Ingegneri può dipendere da una delle seguenti ragioni :

- I) la mancata attivazione, da parte del singolo, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ;
- II) l'iscritto ha attivato una PEC, ma non l'ha comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ;
- III) l'Ordine territoriale ha ommesso di inviare l'aggiornamento contenente la PEC dell'iscritto al sito Internet deputato, oppure ha commesso un errore nella trasmissione.

Quale che sia la spiegazione, è bene che ogni Ordine territoriale svolga al più presto le opportune verifiche, se del caso inviando solleciti mirati e personali agli iscritti inadempienti.

Anche se la disciplina non prevede una espressa sanzione per il professionista rimasto inerte, ricordiamo infatti che – in base all'art.5, comma 4, DM 19/03/2013 – **gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento**, oltre che della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC, mentre spetta al MISE (ex art.7 DM 19/03/2013) verificare il rispetto degli obblighi citati.

Trattandosi, inoltre, di un adempimento da assolvere (in sede di prima applicazione) "entro l'8 giugno 2013", si tratta di termini ormai ampiamente scaduti.

Con la presente si rinnova quindi la segnalazione e l'avvertenza di **provvedere a trasmettere tempestivamente, senza indugio, all'INI-PEC le caselle di posta elettronica certificata degli iscritti in possesso dell'Ordine** e, prima ancora, a **sensibilizzare tutti gli iscritti all'albo della necessità, per legge, di dotarsi di un indirizzo PEC** (eventualmente utilizzando la convenzione CNI-ARUBA PEC), **e di comunicarlo subito all'Ordine**.

Tutte le circolari trasmesse in questi anni sulla questione PEC e anagrafica degli iscritti (oltre a quelle già citate, ricordiamo, ad es., le circolari CNI n.348/2010 e n.401/2011) sono comunque disponibili sul sito Internet del Consiglio Nazionale.


Rammentiamo, da ultimo, che InfoCamere fornisce un servizio di assistenza dedicato agli Ordini e Collegi professionali, al numero telefonico 06-64892292, ovvero all'indirizzo mail supporto@inipec.gov.it.

Nella convinzione che i casi di mancata trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti possano essere sanati quanto prima, attraverso la raccolta e l'aggiornamento degli indirizzi medesimi, ad evitare richiami e censure da parte delle Autorità ministeriali competenti e per operare nel pieno rispetto della legge, si inviano cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



ALLEGATI:

- 1) riepilogo normativo (sintesi) ;
- 2) art.5 decreto-legge n.179/2012, come convertito dalla legge n.221/2012 ;
- 3) DM 19 marzo 2013.

MC0711Circ

ALL. 1

IL QUADRO NORMATIVO

Di seguito si descrive il quadro normativo vigente.

L'art.16, comma 7, del decreto-legge 29/11/2008 n.185 (*"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*), come convertito dalla legge n.2/2009, ha introdotto l'obbligo per i "professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato", di attivare e comunicare ai rispettivi Ordini e Collegi un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Gli Ordini professionali dovevano poi pubblicare *"in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata"*.

Secondo il comma 7-bis della medesima disposizione (tutt'ora in vigore) : ***"L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente"***.

Mentre in base al comma 10 dell'art.16 cit., la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi PEC negli albi o elenchi così costituiti *"avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza"* (in allegato).

L'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC (INI-PEC)

Su questa normativa di partenza si è poi innestata la disciplina, innovativa, dettata dal **decreto-legge 18/10/2012 n.179** (*"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*), come convertito dalla legge 17/12/2012 n.221, che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale.

Più precisamente, il DL n.179/2012 ha introdotto un nuovo **art.6-bis**, intitolato *Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*, al **d.lgs. 7/03/2005 n.82** ("Codice dell'amministrazione digitale"). d.lgs. 7/03/2005 n.82

Per la loro importanza, si riportano di seguito i primi 3 commi dell'art.6-bis del Codice dell'amministrazione digitale :

*“1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti**, presso il Ministero per lo sviluppo economico.*

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.”.

Come si vede, pertanto, a partire dal DL n.179/2012, vi è un nuovo registro pubblico, denominato **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)**, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e per la cui formazione e primo aggiornamento si è fatto riferimento ai dati (indirizzi PEC) presenti presso il registro delle imprese e degli Ordini professionali contemplato dal sopra citato art.16 decreto-legge n.185/2008.

Inoltre, particolarità di questo nuovo elenco pubblico (come dice il nome) è che esso – a differenza del precedente – è accessibile via Internet praticamente a chiunque (“professionisti, imprese e cittadini”), in formato aperto e senza nemmeno la necessità di registrarsi.

Ogni soggetto interessato può e deve quindi, oggi, trovare l'indirizzo PEC di un professionista iscritto all'albo, partendo dai dati in proprio possesso (es. : nome e cognome ; categoria professionale), semplicemente andando sul sito Internet **www.inippec.gov.it** e facendo una ricerca nella sezione **“Professionisti”** (l'altra sezione del sito è dedicata alle **“Imprese”**).

La Sezione Professionisti contiene le seguenti informazioni :

- nominativo
- codice fiscale
- categoria professionale
- Provincia
- numero di iscrizione all'Ordine
- indirizzo PEC.

Le modalità di accesso e gestione dell'Indice nazionale, nonché *“le modalità e le forme con cui gli Ordini e i Collegi professionali comunicano all'Indice nazionale...tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza”* (comma 5 dell'art. 6-bis d.lgs. n.82/2005) sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **DM 19 marzo 2013** (su cui v. la già citata circolare CNI 3/06/2013 n.235).

Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, di InfoCamere, società già deputata alla gestione del registro delle imprese.

Con il suddetto decreto si è disposta la necessaria trasmissione, in modalità telematica, ad InfoCamere degli indirizzi PEC degli iscritti, da parte degli Ordini territoriali.

L'indirizzo PEC cui inviare tutti gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti all'albo, come noto, è : aggiornamento@cert.inipec.gov.it.

Secondo quanto dispone il comma 5 dell'art.4 del DM 19 marzo 2013 :

“Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;
- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine** o Collegio professionale;
- professionisti non più iscritti all'Ordine** o Collegio professionale”.

Mentre, in base all'art.5 del medesimo decreto, *“in fase di prima applicazione”*, gli Ordini e Collegi professionali erano tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC ogni trenta giorni ; *“a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto”* (avvenuta nella G.U. del **9 aprile 2013**), invece, **gli Ordini degli Ingegneri sono tenuti a svolgere le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC – e quindi ad inviare i dati riguardanti i propri iscritti – “con frequenza giornaliera”**.

Importante è sottolineare che *“Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione”* (comma 7 dell'art.4 DM cit.).

D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

Art. 5 *Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti*

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽¹⁷⁾

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. ⁽¹⁷⁾

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»⁽¹⁷⁾

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.*

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 19-3-2013

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2013, n. 83.

D.M. 19 marzo 2013 ⁽¹⁾.

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2013, n. 83.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'*art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, concernente "Codice dell'amministrazione digitale", introdotto dall'*art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito con modificazioni dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)";

Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto *art. 6-bis*, in base ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalità operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC;

Visto l'*art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185* che

introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*;

Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto *art. 16*, che hanno introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini Collegi professionali di appartenenza;

Visto l'*art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito con modificazioni dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013;

Adotta

il presente decreto:

Art. 1 *Definizioni*

1. Nell'ambito del presente decreto si intende per:

- a) PEC: posta elettronica certificata;
- b) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'*art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale*;
- d) Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC;
- e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico;

f) Camere di commercio: le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*;

g) InfoCamere: Società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;

h) Registro delle Imprese: il pubblico registro istituito ai sensi dell'*art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*;

i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato;

l) Formato aperto: il formato dei dati con cui è realizzato l'INI-PEC, ai sensi dell'*art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione digitale*;

m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'*art. 57-bis del CAD*;

n) SPC: il sistema pubblico di connettività di cui agli *articoli 73 e seguenti del CAD*.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce:

a) la modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonché le modalità di accesso allo stesso;

b) le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

Art. 3 *Caratteristiche, realizzazione e gestione operativa*

1. L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di InfoCamere ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico.

2. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti", ciascuna riportante le seguenti informazioni:

- a) Sezione imprese:
 - provincia;
 - codice fiscale;
 - ragione sociale/denominazione;
 - indirizzo PEC;
- b) Sezione professionisti:
 - provincia;
 - ordine o collegio professionale;
 - codice fiscale;
 - nominativo;
 - indirizzo PEC.

3. La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché le regole di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto.

Art. 4 *Modalità tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC*

1. La Sezione Imprese di cui all'*art. 3*, comma 2, lett. a) è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC in attuazione dell'*art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, nonché dell'*art. 5, comma 1, del decreto-*

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'*art. 5*, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a:

- imprese già presenti nell'INI-PEC;
- imprese di nuova costituzione;
- imprese cessate.

3. La Sezione Professionisti di cui all'*art. 3*, comma 2, lett. b) è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'*art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'*art. 5*, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;
- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;
- professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale.

6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione, tramite:

un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD;

un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD.

7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.

8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio con riferimento alle imprese e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti.

Art. 5 *Termini di aggiornamento dell'INI-PEC*

1. In fase di prima applicazione, con le modalità definite all'*art. 4*, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni.

2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.

3. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera.

4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo.

5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la consultazione gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e dagli Ordini e Collegi professionali.

Art. 6 *Modalità di accesso all'INI-PEC e di fruizione del dato "indirizzo PEC"*

1. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione.

2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso uno dei seguenti parametri di ricerca:

- a) per le imprese
 - codice fiscale o, in alternativa,
 - provincia + ragione sociale/denominazione;
- b) per i professionisti
 - codice fiscale o, in alternativa,
 - provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo.

3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui al comma 1, attraverso i parametri di ricerca di cui al comma 2, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC.

4. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'*art. 6, comma 1-bis del CAD*.

5. Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni.

Art. 7 *Attività di monitoraggio*

1. Il MISE, attraverso gli strumenti informatici resi disponibili da InfoCamere, procede ad attività di monitoraggio per verificare il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti *articoli 4 e 5*.

Art. 8 *Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC*

1. Presso il MISE è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC formato da otto componenti di cui tre in rappresentanza del MISE, tre in rappresentanza del sistema camerale, uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza degli Ordini e Collegi professionali, uno in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia digitale.

2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché poteri di impulso e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione e gestione dell'INI-PEC.

Art. 9 *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divulgato attraverso il sito internet del MISE.